



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N° 418 del 10/06/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 aprile 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

50) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASAL BARRIERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 279 LND DEL 15/03/2022 (Gara: CASAL BARRIERA – ANZIO CALCIO 1924 del 13/03/2022 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 8/04/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

preso atto del reclamo trasmesso nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme dalla società Casal Barriera;

visto il Comunicato Ufficiale n. 279 del 15.03.2022 del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Lazio, con il quale veniva comminata alla stessa l'ammenda di euro 800,00;

valutati gli atti del fascicolo e tutti i documenti di gara, come noto fonte di prova privilegiata; ritiene di respingere il reclamo della società Casal Barriera, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti di discriminazione territoriale nei confronti del direttore di gara stesso dal secondo tempo e per tutta la durata della gara da parte della tifoseria locale del Casal Barriera ed inoltre ritiene che, l'aggravante delle reiterate minacce all'arbitro di attesa a fine gara fuori l'impianto di gioco per aggredirlo oltre che attuare una condotta fortemente irrispettosa è simbolo di un comportamento antisportivo e offensivo nei confronti dell'ufficiale di gara.

Ritiene però la scrivente Corte, che ci siano i presupposti per una riforma della sanzione adottata dal giudice, visto quanto previsto dall'art.28, comma 4 del C.G.S..

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, riformando la sanzione in quella prevista dall'art.28, comma 4 del C.G.S. e, per l'effetto, disponendo lo svolgimento di n. 1 gara a porte chiuse.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

56) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. ARCE 1932, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FRAIOLI FILIPPO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 190 SGS DEL 24/03/2022

(Gara: ARCE 1932 – ATLETICO MORENA SSDARL del 19/03/2022 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 8/04/2022

La Corte d'Appello Territoriale,
visto il Comunicato Ufficiale n. 190 del 24.03.2022 del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio, con il quale il calciatore Fraioli Filippo veniva sanzionato con la squalifica per 5 gare;
valutati gli atti del fascicolo ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo della società USD Arce 1932, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere lievemente rivisitabile nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento e la giovane età del calciatore Sig. Fraioli Filippo.
Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Fraioli Filippo a 4 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 maggio 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

73) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MONTEFIASCONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI PERAZZI MASSIMO E BALZANO ROBERTO FINO AL 30/06/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DRAGHI MATTEO E BALZANI ALESSANDRO FINO AL 30/07/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 355 LND DEL 28/04/2022

(Gara: QUETTINGEN – MONTEFIASCONE del 15/04/2022 – Torneo Internazionale “Adriatico”)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

Con ricorso inoltrato tempestivamente e nei termini la società Montefiascone ha impugnato le decisioni descritte in epigrafe comminate dal Giudice Sportivo competente a seguito di eventi accaduti in un Torneo Giovanile internazionale svoltosi in Riccione.

Lamenta la reclamante l'eccessività delle sanzioni irrogate in quanto:

- a) quanto all'ammenda non era responsabile dell'ordine pubblico nell'impianto di gioco e quindi di aver lasciato aperto un cancello attraverso il quale si erano introdotti delle persone non iscritte in distinta;
- b) le suddette persone non potevano essere ricondotte alla società reclamante con sicurezza, né l'Arbitro aveva giustificato la sua convinzione sull'appartenenza alla società reclamante;
- c) quanto all'allenatore ed al dirigente sanzionati non vi era stato alcun atteggiamento minaccioso ma, al più irriguardoso;
- d) quanto ai calciatori sanzionati non era possibile attribuirgli i calci ed i pugni sferrati alla porta dello spogliatoio del direttore di gara né gli insulti pronunciati dall'esterno, né infine l'atteggiamento poteva dirsi minaccioso ma al più irriguardoso.

Le risultanze, che scaturiscono dal referto arbitrale, assai circostanziato e corredato da particolari espressi in modo dovizioso e preciso, non lasciano spazio ad interpretazioni di sorta.

Innanzitutto, la gara in questione si è disputata contro la compagine del Quettingen, località tedesca nei pressi di Leverkusen, e quindi non vi è alcun dubbio sull'appartenenza delle persone che hanno invaso, al termine della gara, il recinto degli spogliatoi e che hanno espresso gli insulti al direttore di gara indiscutibilmente in Italiano, così come non vi è alcun dubbio sull'atteggiamento non solo irriverente ed insultante dei dirigenti ma anche, concretamente, minaccioso.

Il comportamento dei dirigenti appare tanto più grave se si pensi che avevano la responsabilità di un gruppo di giovanissimi atleti under 14, facilmente influenzabili e condizionabili dall'atteggiamento degli adulti, e si è estrinsecato in un torneo internazionale alla presenza di delegazioni estere che non si sono certo fatta una buona opinione delle modalità con cui nel nostro paese si gestiscono le attività giovanili.

Il comportamento dei dirigenti ha poi influenzato quelle dei calciatori sanzionati che hanno messo in atto un comportamento scurrile e minaccioso che il calciatore Balzani ha reiterato sino a quando l'Arbitro non si è chiuso nel suo spogliatoio, percuotendo la porta ed indirizzando frasi irripetibili alla stessa.

Non vi possono essere dubbi sull'identificazione del calciatore Balzani, peraltro capitano della squadra, che ha seguito passo passo l'Arbitro sino al suo spogliatoio e che ha continuato nell'atteggiamento irriguardoso, scurrile e minaccioso anche quando questa è riuscita a chiudere la porta dello spogliatoio, con vetro smerigliato, che le ha consentito di identificare il calciatore dalla voce.

Per quanto attiene al calciatore draghi va detto che non è invece certo che abbia partecipato alla

fase finale degli incidenti, quelli relativi al percotimento della porta ed agli insulti lanciati dall'esterno della stessa, in quanto l'Arbitro non ne fa menzione, limitandosi ad indicare il solo Balzani.

La sanzione al calciatore Draghi va quindi adeguata come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Draghi Matteo al 15/06/2022.

Di respingere altresì il reclamo nel resto, confermando le decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 10 giugno 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli